

RG n.

1 / 2013 D. S.

Sent. n.

702 / 13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 2ª CIVILE

EF 05876011007

REP.

riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:

- | | | |
|-------------|------------------|-----------------|
| 1) dott.ssa | Caterina Macchi | presidente rel. |
| 2) dott.ssa | Irene Lupo | giudice |
| 3) dott. | Filippo D'Aquino | giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza di Opera 21 s.p.a.

Con ricorso depositato in data 19 luglio 2013 la stessa Opera 21 s.p.a. ha chiesto l'accertamento del proprio stato di insolvenza ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 270/1999. Il tribunale, letti gli atti, rilevato che sono stati depositati i documenti previsti dall'art. 5 comma II d.lgs. 270/99, ritiene che sussistano i presupposti per la dichiarazione di insolvenza in quanto:

- questo tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 270/1999, poiché l'impresa ha la propria sede legale in Milano;
- il debitore è stato messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa, avendo richiesto in proprio la pronuncia di sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;
- in data 11 luglio 2013 è pervenuto il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Opera 21 s.p.a. è società commerciale soggetta alle disposizioni sulle procedure concorsuali ed è in possesso dei requisiti dimensionali specifici contemplati dall'art. 2, lettere a) e b), d.lgs. n. 270/1999;
- lo stato di insolvenza emerge palesemente dal contenuto del ricorso e dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2013 allo stesso allegata;

6

- tali elementi dimostrano senza equivoci come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Quanto al requisito indicato dall'art. 27 d.lgs. n. 270/1999, vanno fatti salvi gli approfondimenti conseguenti alla rigorosa ed analitica indagine che verrà compiuta del commissario giudiziale.

PQM

visti gli artt. 1,3, 21, 53, e 92 d.lgs. n. 270/1999, nonché gli artt. 93 e ss. l. fall. e l'art. 22 d.lgs. n. 169/2007.

DICHIARA

l'insolvenza di:

Opera 21 S.p.A. con sede in Milano via fratelli Ruffini n. 10;

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi;

NOMINA

commissario giudiziale l'avv. Alberto Stagno d'Alcontres, in conformità all'indicazione espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui viene affidata la gestione dell'impresa fino a che non si provveda ex art. 30 d.lgs. n. 270/1999;

ORDINA

all'impresa dichiarata insolvente di depositare, entro due giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, le scritture contabili e i bilanci, salvo che vi abbia già provveduto a norma dell'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 270/1999;

ORDINA

al commissario di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa insolvente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

ORDINA

al commissario, ai sensi dell'art. 21 d. lgs. n. 270/1999, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni: in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 l.f. ed il commissario è autorizzato sin d'ora a richie-



dere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c. :

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **27 gennaio 2014 ore 15** davanti al giudice delegato, nell'Aula B del Tribunale di Milano, sezione fallimentare, avvertendo la società dichiarata insolvente che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 l. fall. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario giudiziale, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del commissario giudiziale, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del commissario, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

in considerazione della particolare complessità della procedura

PROROGA

ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall., a diciotto mesi il termine per il deposito in cancelleria delle domande tardive di ammissione al passivo:

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 l. fall., che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al commissario giudiziale, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione;

DISPONE

che il commissario esegua con sollecitudine la pubblicazione di copia integrale del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Milano (www.tribunale.milano.it), nonché la

pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sui quotidiani nazionali Il Sole24ore e Il Corriere della Sera, in base alle tariffe convenzionate con il Tribunale di Milano.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di sua competenza.

Così deciso in Milano, il giorno 11 luglio 2013.

Il presidente est.



E' copia conforme all'originale

Milano, 23 LUG 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco MORREALE

